

2405

18/03/2013

Identificativo Atto n. 124

DIREZIONE GENERALE SISTEMI VERDI E PAESAGGIO

ESPRESSIONE DEL PARERE SUL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DELLA COMUNITÀ  
MONTANA DI VALLE TROMPIA, AI SENSI DELL'ART. 47 DELLA L.R. 31/2008

## **IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA FORESTE**

VISTA la l.r. 5 dicembre 2008, n.31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura foreste pesca e sviluppo rurale" e s.m.i. e, in particolare, l'art. 47 comma 4, ai sensi del quale i Piani di indirizzo forestale sono approvati dalla competente Provincia, previo parere della Regione, come disciplinato al punto 2.4.4) della Parte 3 "Procedure Amministrative" della d.G.R. n. 7728 del 24 luglio 2008 "Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei Piani di indirizzo forestale"

VISTA altresì la proposta di Piano di Indirizzo Forestale (di seguito "PIF") redatta dalla Comunità montana di Valle Trompia, pervenuta alla Struttura Foreste della D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio in data 16 gennaio 2013 (prot. F1.2013.0001032), al fine di acquisire il prescritto parere regionale;

DATO ATTO che la suddetta Struttura, previa verifica, unitamente ai tecnici della Comunità montana, della documentazione inerente la proposta di PIF in argomento, ha svolto l'istruttoria del piano stesso, valido per il periodo 2013-2028, riscontrandone sostanzialmente la conformità alle disposizioni della normativa di settore, in particolare della l.r. n. 31/2008 e della d.G.R. n. 7728/2008;

PRESO ATTO che sulla parte di territorio interessato dal PIF della Comunità montana di Valle Trompia insiste la ZPS "Val Grigna", facente parte della Rete Natura 2000, gestita da ERSAF;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 675/2005 "Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi (d.lgs. 227/2001, art. 4, l.r. 31/2008, art. 43)" e s.m.i. e in particolare il paragrafo 2.1 e) dell'allegato 1, ai sensi del quale, nelle more dell'approvazione dei piani di indirizzo forestale, gli Enti forestali possono dotarsi di criteri provvisori per regolamentare il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco, che integrano o dettagliano quelli elencati al paragrafo 2.1, nonché per fissare criteri specifici per la realizzazione degli interventi compensativi;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 9/4813 del 6 febbraio 2013 "Determinazioni in merito al piano di indirizzo forestale della Comunità montana di Valle Trompia (art. 50, c. 6, l.r. n. 31/2008)" con la quale si concedono deroghe al regolamento regionale 5/2007 e s.m.i. relativamente alle prescrizioni per attività selvicolturali da attuarsi in tutto il territorio boscato soggetto a pianificazione;

VISTA la valutazione di incidenza della ZPS "Val Grigna" ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i., approvata con decreto n. 5549 del 04.06.2009 della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente;

RILEVATO che gli elaborati cartografici non individuano formazioni vegetali irrilevanti ai sensi dell'art. 14 (Aree dismesse) della d.g.r. 2024/2006;

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge;

VISTA la l.r. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della IX Legislatura;

## **DECRETA**

di esprimere, ai sensi dell'art. 47 comma 4 della l.r. 31/2008 e successive modificazioni, parere favorevole al Piano di Indirizzo Forestale della comunità montana di Valle Trompia per il periodo 2013-2028, a condizione che siano rispettate tutte le seguenti modifiche e integrazioni al Piano stesso:

A) nella "relazione":

1) nel capitolo "Filiera foresta-legno e filiere connesse - Il contesto nazionale, regionale e locale" aggiungere stime succinte delle utilizzazioni private desunte dalle denunce di taglio e dai controlli periodici obbligatori;

2) nel capitolo "Vincoli esistenti" specificare se esistono nel territorio aree soggette al "vincolo per altri scopi" (art. 17 del r.d. 3267/1923) e boschi "di notevole interesse pubblico", ossia soggetti a vincoli paesaggistici così detti "decretati" ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004;

3) specificare chiaramente nel capitolo "Indirizzi selvicolturali", che gli stessi sono semplici linee guida per i possessori dei terreni e per gli esecutori delle attività selvicolturali; tali "indirizzi selvicolturali" non costituiscono pertanto prescrizioni "erga omnes" e integrano o modificano il r.r. 5/2007 esclusivamente nei casi specificati nella d.g.r. n. 9/4813 del 6 febbraio 2013;

4) nel capito "Indirizzi selvicolturali per i boschi a destinazione produzione" (pagina 184 nella versione consegnata) è eliminata la frase: «senza attuare tagli troppo intensivi e intervenendo in maniera importante solo in occasione catastrofi naturali (infestazioni di patogeni, schianti da vento o neve)».

5) nel capito "Indirizzi selvicolturali per i boschi a destinazione produzione" (pagina 185 nella versione consegnata) è eliminata la frase: «Per favorire la rinnovazione naturale dei soprassuoli e il loro arricchimento compositivo la definizione della ripresa dei Piani di Assestamento dovrà avvenire con metodo colturale».

6) nel capitolo "Boschi non trasformabili" sono inserite le seguenti tipologie:

- Tutte le tipologie della categoria "Abieteti";
- Tutte le tipologie della categoria "Pinete di pino silvestre"
- Querceto primitivo di roverella a scotano;
- Tutte le tipologie relative ai "Querceti di rovere";
- Cerreta;
- Acero- tiglieto;
- Alneto di ontano bianco;

- Saliceto a *Salix caprea*;
- Formazioni di pioppo bianco;
- Formazioni di pioppo tremolo.

E' possibile inserire qualche porzione dei predetti boschi, per ragioni motivate, fra i "Boschi soggetti alle sole trasformazioni speciali" o in boschi assoggettabili a "Trasformazioni a delimitazione areale" o in "boschi a trasformazione ordinaria a delimitazione esatta a destinazione urbanistica."

7) nel capitolo "Boschi non trasformabili" il capoverso: «In tutti i boschi, compresi i boschi non trasformabili, ovunque ubicati, indipendentemente dalla suddivisione dei boschi operata dal presente PIF, sempre fatto salvo il rilascio di autorizzazione alla trasformazione del bosco di cui all'art. 43 della L.R. 31/2008 è possibile eseguire i seguenti interventi:

- Opera pubbliche;
- interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico;
- realizzazione e manutenzione straordinaria di viabilità agro-silvo-pastorale;
- interventi funzionali alla fruizione del territorio (posa di bacheche, segnaletica, arredi per la sosta) effettuati dalla Comunità Montana e dall'Ente Gestore del Sito Natura 2000;
- realizzazione delle opere antincendio e di prevenzione.

Sia le opere pubbliche a carattere pubblico o infrastrutturale, sia la viabilità agro-silvo-pastorale possono essere eseguite dopo la dimostrazione dell'impossibilità di realizzarle altrove.»

è sostituito col seguente:

«In tutti i boschi non trasformabili, ovunque ubicati, è possibile rilasciare autorizzazioni alla trasformazione del bosco, di cui all'art. 43 della l.r. 31/2008, esclusivamente per eseguire i seguenti interventi:

- a) opere pubbliche;
- b) reti di pubblica utilità;
- c) interventi di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico;
- d) interventi funzionali alla fruizione del territorio, mediante posa di bacheche, segnaletica, arredi per la sosta, purché a basso impatto e preferibilmente in legno );
- e) realizzazione delle opere antincendio boschivo e di prevenzione dei rischi di incendio boschivo, realizzate secondo le prescrizioni del "Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi".
- f) realizzazione e manutenzione straordinaria di viabilità agro-silvo-pastorale prevista dal piano della viabilità agro-silvo-pastorale (art. 59 c. 1 l.r. 31/2008) o dai piani di assestamento forestale.

Gli interventi sopra elencati, eccezion fatta per quelli indicati al punto f), possono essere autorizzati solo previa dimostrazione tecnica dell'impossibilità di realizzarli altrove.»

8) nel capitolo "Boschi soggetti alle trasformazioni ordinarie" l'intero punto che recita: «Trasformazioni a delimitazione areale: identificano superfici potenzialmente trasformabili per finalità legate allo sviluppo delle attività agricole, nonché ad interventi di conservazione o miglioramento della biodiversità o alla conservazione dei caratteri identificativi del paesaggio. Nello specifico del territorio triumplino sono state individuate come superfici

trasformabili a delimitazione areale tutte le aree boscate, ad esclusione di quelle non trasformabili, come sopra definite, e di quelle caratterizzate da suoli con "capacità d'uso" di VIII classe (suoli con limitazioni molto severe tali da rendere difficile anche l'attività silvo-pastorale).»

è sostituito col seguente: «Trasformazioni a delimitazione areale: identificano superfici boscate potenzialmente trasformabili per finalità legate allo sviluppo delle attività agricole, nonché ad interventi di conservazione o miglioramento della biodiversità o alla conservazione dei caratteri identificativi del paesaggio. Nello specifico del territorio triumplino sono state individuate come superfici trasformabili a delimitazione areale tutte le aree boscate, ad esclusione di quelle non trasformabili e di quelle trasformabili per sole trasformazioni speciali, nonché di quelle caratterizzate da suoli con "capacità d'uso" di VIII classe (suoli con limitazioni molto severe tali da rendere difficile anche l'attività silvo-pastorale). Le trasformazione non può essere concessa in boschi oggetto di miglioramento con fondi pubblici nei precedenti cinquanta anni.»

9) nel capitolo "Boschi soggetti alle sole trasformazioni speciali" sono inserite le seguenti fattispecie:

- i boschi appartenenti alla tipologia "Querceto di roverella dei substrati carbonatici";
- i boschi appartenenti a tutte le tipologie della categoria "Acero-frassineti" (tranne gli acero frassineti che hanno colonizzato terreni ex agricoli orientativamente dopo il 1985);
- i boschi classificati come "habitat" all'interno di rete "Natura 2000";
- i boschi che la rete ecologica regionale (di cui alla d.g.r. 8/8515/2008 -Modalità per l'attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione territoriale degli Enti locali) o la rete ecologica provinciale (riportata nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale) classificano come "corridoi primari" o come "gangli primari" o come "varchi";
- i boschi con destinazione selvicolturale "protettiva", "naturalistica" o "igienica" della tavola 13 "Destinazioni selvicolturali";
- i boschi ricadenti nelle fasce A e B del PAI.

E' possibile inserire qualche porzione dei predetti boschi, per ragioni motivate, fra boschi assoggettabili a "Trasformazioni a delimitazione areale" o in "boschi a trasformazione ordinaria a delimitazione esatta a destinazione urbanistica", in particolare nel caso di aree inserite nella rete ecologica che, ad un esame in scala di maggior dettaglio, non rivestano una effettiva funzione strategica di collegamento ecologico (es. aree poste nel corridoio del fiume Mella ma nettamente sopraelevate rispetto al fiume stesso e quindi non riconducibili all'ecosistema del fondovalle).

10) nel capitolo "Boschi soggetti alle sole trasformazioni speciali" inserire fra gli interventi realizzabili previa autorizzazione:

- la realizzazione e manutenzione straordinaria di viabilità agro-silvo-pastorale;
- gli interventi indicati nel precedente capitolo "Boschi non trasformabili"

11) nel capitolo "Boschi soggetti alle sole trasformazioni speciali" specificare che gli appostamenti fissi per attività venatoria non sono classificati fra gli "edifici esistenti" ai fini delle nuove autorizzazione alla trasformazione del bosco e pertanto non sono autorizzabili trasformazioni per ampliamenti e allacciamenti viari e tecnologici.

12) nel capitolo "Interventi compensativi" esemplificare la modalità di calcolo del rapporto di compensazione con un esempio tipo: «realizzazione e manutenzione straordinaria di viabilità agro-silvo-pastorale in un lariceto: si moltiplichino i due rapporti base rispettivamente 1:3 e 1:2; si ottiene il rapporto 1:6 che, essendo superiore al massimo previsto normativamente, è ricondotto al predetto rapporto di compensazione 1:4.»

13) nel capitolo "Interventi compensativi" la frase: «In termini di superfici, l'estensione minima per cui è prevista la compensazione è pari a 100 mq.» è sostituita con la seguente: «L'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco, oltre la quale vale l'obbligo della compensazione, è definita dalla d.g.r. 675/2005 e s.m.i.»

14) nel capitolo "Interventi compensativi" il periodo: «Per quanto riguarda il tipo di intervento compensativo da attuare andranno privilegiate, in ordine di importanza strategica:

- le opere di miglioramento boschivo previste dai piani d'assestamento;
- gli interventi di riqualificazione forestale;
- gli interventi di valorizzazione della viabilità forestale previsti dai PAF e dal piano della viabilità della Comunità Montana (VASP).»

è così sostituito:

«Possono essere eseguiti, come interventi compensativi, esclusivamente i seguenti interventi:

- le migliorie e le cure colturali ai boschi previste dai piani d'assestamento;
- le migliorie e le cure colturali ai boschi previste dai "modelli selvicolturali" (eccezion fatta per i castagneti da frutto, che non sono ammissibili), preferibilmente su proprietà pubblica o di ONLUS;
- gli interventi di creazione e manutenzione, ordinaria o straordinaria, della viabilità forestale prevista dai PAF o dal piano della viabilità della Comunità Montana (VASP);
- gli interventi di prevenzione e di sistemazione dei dissesti indicati nella tavola 4 "Carta dei dissesti e delle infrastrutture";
- i lavori di "pronto intervento" a seguito di calamità naturali;
- la ripulitura della vegetazione degli alvei dei corsi d'acqua principali e secondari al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque.»

15) l'intero capitolo "Trasformazioni autocompensative", da rinominare "Trasformazioni non soggette a interventi compensativi", è così sostituito:

«Sono esonerati dall'obbligo di esecuzione di interventi compensativi le trasformazioni del bosco autorizzate per i seguenti scopi:

- a) realizzazione o manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale prevista dai

PAF o dal piano della viabilità della Comunità Montana (VASP);

b) prevenzione o sistemazione del dissesto idrogeologico, difesa attiva e passiva dalle valanghe, eseguite ove tecnicamente possibile con tecniche di ingegneria naturalistica;

c) manutenzione e realizzazione di sentieri e itinerari di pubblica utilità rispettosi dei requisiti tecnici previsti dalla d.g.r. VII/14016/2003;

d) opere di difesa contro gli incendi boschivi previste in piani e strumenti di gestione dedicati (piazzole di atterraggio elicotteri, vasche antincendio, acquedotti antincendio, viali tagliafuoco, ecc.) e rispettose delle prescrizioni tecniche dell'apposito piano regionale anti incendio boschivo;

e) recupero di aree prative o pascolive finalizzate alla conservazione e miglioramento della biodiversità, del paesaggio e interventi di conservazione e miglioramento degli habitat della fauna selvatica, solo nei boschi trasformabili a delimitazione areale (tavola 14 "Carta delle trasformazioni") oppure se specificatamente e dettagliatamente previsti e ubicati da piani di assestamento forestale o da strumenti di pianificazione o gestione delle aree protette statali o regionali (comprese i siti natura 2000), o dai piani paesistici di cui all'art. 143 del d.lgs. 42/2004, o dal "Piano di miglioramento ambientale" previsto dall'art. 15 della l.r. 26/1993 (legge regionale sulla caccia), in tutti i casi purché approvati definitivamente;

f) interventi di conservazione o ripristino di viste o percorsi panoramici, solo se specificatamente e dettagliatamente previsti e ubicati da piani di assestamento forestale o da strumenti di pianificazione o gestione delle aree protette statali o regionali (comprese i siti natura 2000), o dai piani paesistici di cui all'art. 143 del d.lgs. 42/2004, o dal "Piano di miglioramento ambientale" previsto dall'art. 15 della l.r. 26/1993 (legge regionale sulla caccia) o nelle aree a destinazione paesaggistica della tavola 13 "Carta delle destinazioni selvicolturali", in tutti i casi purché approvati definitivamente;

g) interventi di trasformazione a basso impatto ambientale, finalizzati al ripristino dell'agricoltura estensiva (es. prati, pratopascoli, pascoli, erbai di piante officinali, coltivazioni biologiche...) o alla coltura di legnose agrarie specializzate (ad es. vite, frutteti non specializzati), ma solo nei boschi trasformabili a delimitazione areale (tavola 14 "Carta delle trasformazioni")

h) trasformazioni per l'interramento di linee tecnologiche.»

16) nel capitolo "Definizione delle proposte di compensazione" il periodo «In particolari casi, correttamente motivati (fini paesaggistici o previsti da strumenti di pianificazione) e previa autorizzazione della Comunità Montana, è possibile consentire l'impiego di specie diverse da quelle di cui all'allegato sopra citato» è soppresso, in quanto è compito del PIF definire un ventaglio di specie utilizzabili, da definire poi in sede esecutiva;

17) nel capitolo "Valorizzazione della capacità protettiva delle aree boscate a destinazione selvicolturale protettiva", il periodo: «Sono possibili anche operazioni di rimboschimento o rinfoltimento utilizzando specie a rapido accrescimento coerenti con la stazione.» è

soppresso in quanto non conforme al r.r. 5/2007.

18) al termine del paragrafo "Azioni a sostegno delle attività selvicolturali e della filiera bosco-legno", si aggiunga, dopo l'elenco numerato, il seguente periodo: «Le predette misure non possono essere eseguite con fondi pubblici o come misure compensative nei boschi perimetrati in tavola 14 "Tavola delle trasformazioni" come "boschi a trasformazione ordinaria a delimitazione esatta a destinazione urbanistica."»

19) sostituire il richiamo alla d.g.r. 3002/2006 con quello alla "d.g.r. 675/2005 e s.m.i.", essendo la d.g.r. 3002/2006 solo uno dei vari provvedimenti di modifica ed integrazione alla d.g.r. 675/2005;

20) correggere in ogni altro punto il testo sulla base delle prescrizioni contenute nel presente decreto, in particolare per quanto riguarda le deroghe alle norme forestali regionali, alla trasformazione del bosco e interventi compensativi e alle caratteristiche degli imboschimenti.

B) nelle "Norme Tecniche di Attuazione":

1) All'art. 1 "Durata e ambito di applicazione" il capoverso: «La Provincia, la Comunità Montana, i Comuni e gli Enti con competenze forestali e urbanistiche, nell'esercizio delle loro funzioni, possono verificare, in ogni momento con gli opportuni livelli di dettaglio, la presenza o meno del bosco, facendo riferimento per la sua identificazione alle disposizioni di legge vigenti» è soppresso in quanto in contrasto con la normativa regionale vigente.

2) All'art. 2 "Individuazione e classificazione dei soprassuoli arborei", il capoverso: «Il Piano di Indirizzo Forestale disciplina le attività selvicolturali, di cui all'art. 50 della L.R. n. 31/2008 e le trasformazioni del bosco e relativi interventi compensativi, di cui all'art. 43 della L.R. n. 31/2008, esclusivamente nel territorio di competenza della Comunità Montana, e per quanto attiene alla trasformazione del bosco, esclusivamente nelle aree riconducibili oggettivamente a bosco ai sensi dell'art. 42 L.R. n. 31/2008, così come definite nella legislazione vigente, e che quindi abbiano oggettivamente i requisiti determinati dalla normativa, indipendentemente dalla individuazione, delimitazione e restituzione cartografica delle superfici a bosco di Piano.» è così sostituito: «In caso si rilevassero di imprecisioni o errori materiali del perimetro di bosco, in particolare nel caso del passaggio di scala, è necessario apportare una rettifica delle relative tavole del PIF, da approvare con provvedimento dirigenziale della Comunità montana, da trasmettere anche alla provincia di Brescia.»

3) All'art. 3 "Formazioni vegetali irrilevanti" il periodo: «Tali aree perdono la classificazione bosco senza bisogno di formali provvedimenti e senza l'onere di interventi compensativi art. 43 L.R. 31/2008.» è così sostituito: «Tali aree non rientrano nella classificazione di bosco di cui all'art. 43 della l.r. 31/2008. Qualora, in occasione di verifiche di dettaglio, si attesti che un'area classificata bosco rientri nella definizione di formazioni



vegetali irrilevanti, si procederà alla correzione dell'errore di perimetrazione di bosco come previsto all'art. 2 delle presenti NTA.»

4) All'art. 6 "Gestione e aggiornamento del Piano", prevedere, in caso si rilevassero errori o imprecisione nella perimetrazioni delle superfici classificate "bosco" ai sensi della l.r. 31/2008, un formale provvedimento di rettifica da parte del responsabile tecnico della comunità montana, senza necessità di passaggio in Giunta della Comunità Montana.

5) All'art. 10 "Rapporti con la pianificazione comunale (PGT)", il capoverso che recita: «Le previsioni e prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo, determinano valenza paesaggistica forestale e coerenza urbanistico-forestale solo all'interno dei boschi compresi nel territorio di competenza del presente PIF, così come definiti nella legislazione regionale vigente, cioè nelle aree riconducibili a bosco ai sensi dell'art. 42 L.R. n. 31/2008 e che quindi abbiano oggettivamente i requisiti determinati dalla normativa vigente, indipendentemente dalla individuazione, delimitazione e restituzione cartografica delle superfici a bosco in seno al PIF» è soppresso in quanto in contrasto con la l.r. 31/2008.

6) All'art. 11 "Rapporti con il Piano Cave Provinciale", nel terzo capoverso, le parole "dall'Autorità forestale" sono sostituite dalle seguenti: "dall'ente forestale".

7) All'art. 14 "Rapporti coi i Piani di gestione siti NATURA 2000", il secondo e terzo capoverso, che citano: «La gestione selvicolturale dei popolamenti forestali che caratterizzano l'ambito della ZPS, resta di piena competenza dell'Ente gestore, cui la normativa demanda ed affida il compito della definizione di uno specifico Piano di gestione. Il PIF è sottoposto a valutazione di incidenza, di cui all'art 5 del D.P.R. n. 357/1997 e della D.G.R. n.7/14016 del 8 agosto 2003. Il raccordo tra le pianificazione prevista dal P.I.F. e le proposte contenute nei piani di gestione per i siti NATURA 2000, ricadenti (parzialmente o totalmente) nel presente piano, qualora le schede dei "modelli colturali" e delle "azioni di piano" risultassero difformi rispetto le indicazioni dettate da sopraccitati piani di gestione, sarà garantito dalle procedure di confronto previste dalla Valutazione.» sono sostituiti dal seguente: «Il PIF è sottoposto a valutazione di incidenza, di cui all'art 5 del d.P.R. n. 357/1997 e della d.g.r. n.7/14016 del 8 agosto 2003. La gestione selvicolturale dei popolamenti forestali all'interno dei siti natura 2000 deve essere eseguita in osservanza dei "modelli selvicolturali" contenuti nel presente PIF e tali modelli selvicolturali devono a loro volta recepire le "misure di conservazione" indicate dai piani di gestione dei siti natura 2000 o dai piani di assestamento forestale. Qualora le "misure di conservazione" cambino durante il periodo di validità del PIF, la comunità montana, con proprio provvedimento in base all'art. 6 delle presenti NTA, apporta le necessarie modifiche o integrazioni al "modelli selvicolturali" del PIF. Tutte le attività selvicolturali eseguite nel pieno rispetto delle predette "misure di conservazione" sono eseguibili senza ulteriore valutazione di incidenza (art. 50, comma 6 bis, della l.r. 31/2008). Viceversa, è possibile eseguire attività selvicolturali in difformità alle predette "misure di conservazione" solo previa specifica

“valutazione di incidenza” o verifica di assoggettabilità alla valutazione di incidenza, in base alle indicazioni del piano di gestione.»

8) All’art. 15 “Rapporti con i Piani Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS)”, il secondo capoverso che recita: «Per la gestione delle aree boscate all’interno del PLIS valgono le norme del PIF qualora più restrittive rispetto alle eventuali disposizioni definite dal Piano di Gestione del PLIS.», in contrasto di legge, è così sostituito: «L’esecuzione di attività selvicolturali all’interno del PLIS è svolta nel rispetto delle medesime norme del PIF, non avendo il Piano di Gestione del PLIS alcuna competenza nel settore forestale».

9) All’art. 16 “Trasformazione del bosco – Generalità” e all’art. 17 “Tipologie di trasformazioni”, sostituire il richiamo alla “d.g.r. 3002/2006” con quello alla “d.g.r. 675/2005 e s.m.i.”, essendo la d.g.r. 3002/2006 solo uno dei vari provvedimenti di modifica ed integrazione alla d.g.r. 675/2005;

10) All’art. 18 “Trasformazioni speciali finalizzate all’esercizio dell’attività venatoria”, nel secondo capoverso, al punto b, prevedere la trascrizione sul registro dei beni immobiliari dell’atto di vincolo..

11) All’art. 18 “Trasformazioni speciali finalizzate all’esercizio dell’attività venatoria”, nell’ultimo capoverso, dopo le parole «d’alto fusto», aggiungere le parole: «, come perimetrata nella tavola 11 “Carta del governo e dello stadio evolutivo”»

12) All’art. 19 “Suddivisione dei boschi in relazione alla trasformabilità”, fra i “boschi non trasformabili”, aggiungere le fattispecie di bosco indicate nelle presente decreto, fra le prescrizioni inerenti alla relazione del PIF;

13) All’art. 19 “Suddivisione dei boschi in relazione alla trasformabilità”, fra i “boschi in cui sono permesse le sole trasformazioni speciali”, aggiungere le fattispecie di bosco indicate nelle presente decreto, fra le prescrizioni inerenti alla relazione del PIF e specificare che in detti boschi sono autorizzabili anche le trasformazioni ammissibili nel “boschi non trasformabili”;

14) All’art. 19 “Suddivisione dei boschi in relazione alla trasformabilità”, specificare che i boschi in cui sono permesse le trasformazioni ordinarie (urbanistiche o agricole) non possono ricadere nei “boschi non trasformabili” e nei “boschi soggetti alle sole trasformazioni speciali”;

15) All’art. 19 “Suddivisione dei boschi in relazione alla trasformabilità”, aggiungere le restanti prescrizioni già indicate per quanto riguarda la “relazione” del PIF;

16) All'art. 20 "Tipologie di trasformazioni ovunque ammissibili", sostituire l'intero testo col seguente: «In tutti i boschi, compresi i "boschi non trasformabili", è possibile rilasciare autorizzazioni alla trasformazione del bosco, di cui all'art. 43 della l.r. 31/2008, per eseguire i seguenti interventi:

a) opere pubbliche;

b) reti di pubblica utilità;

c) interventi di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico;

d) interventi funzionali alla fruizione del territorio (posa di bacheche, segnaletica, arredi per la sosta, purché in legno secondo il modello del "Quaderno delle opere tipo" di ERSAF) effettuati dalla Comunità Montana o dall'Ente Gestore del Sito Natura 2000;

e) realizzazione delle opere antincendio boschivo e di prevenzione dei rischi di incendio boschivo, realizzate secondo le prescrizioni del "Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi".

f) realizzazione e manutenzione straordinaria di viabilità agro-silvo-pastorale prevista dal piano della viabilità agro-silvo-pastorale (art. 59 c. 1 l.r. 31/2008) o dai piani di assestamento forestale.

Nei "boschi non trasformabili", gli interventi sopra elencati, eccezion fatta per quelli indicati al punto f), possono essere autorizzati solo previa dimostrazione tecnica dell'impossibilità di realizzarli altrove.»

17) All'art. 21 "Ulteriori aree disponibili alle trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta di tipo urbanistico", sostituire l'ultimo e il penultimo capoverso che recitano: «Non potranno comunque essere rilasciate le autorizzazioni alla trasformazione del bosco, per interventi di espansione urbanistica di tipo insediativo, nei seguenti casi:

a. soprassuoli forestali localizzati nell'ambito dei Boschi non trasformabili;

b. soprassuoli forestali classificati come Boschi da seme dal Registro regionale dei boschi da seme (Re.Bo.Lo), approvato con decreto n. 2894 del 21 marzo 2008;

c. soprassuoli forestali con destinazione selvicolturale naturalistica o protettiva, definita dal presente PIF alla tavola 13;

d. soprassuoli forestali ricadenti nella classe di fattibilità 4 individuata nelle carte della fattibilità geologica di supporto agli strumenti urbanistici comunali;

e. soprassuoli forestali compresi all'interno dei Siti Natura 2000;

f. soprassuoli forestali rientranti nelle seguenti tipologie forestali: Cerreta, Quercocarpineto.

Ai sensi dell'art. 10 della L. 353/2000 non sono temporaneamente disponibili a trasformazioni urbanistiche le superfici percorse da incendio.»

Col seguente testo:

«Non possono comunque essere rilasciate le autorizzazioni alla trasformazione del bosco per trasformazioni urbanistiche nei "boschi non trasformabili" e nei "boschi in cui sono permesse le sole trasformazioni speciali". Inoltre, ai sensi dell'art. 10 della L. 353/2000, non sono temporaneamente disponibili a trasformazioni urbanistiche le superfici percorse da incendio.»

18) All'art. 22 "Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale", il secondo capoverso, che

recita: «Tali trasformazioni sono finalizzate allo svolgimento dell'attività primaria in collina e montagna e consistono nel recupero di superfici in passato stabilmente utilizzate a fini agricoli, colonizzate dal bosco in epoca recente (massimo 30 anni) e da destinare all'agricoltura non intensiva (vite, prati, pratopascoli, pascoli, erbai di piante officinali, frutteti non specializzati, castagneti da frutto, coltivazioni biologiche, ecc.) nonché nei miglioramenti ambientali finalizzati alla tutela della biodiversità e alla creazione di ambienti di ecotono per la fauna selvatica, fino ad un massimo di 20.000 mq contigui senza ulteriore cambio di destinazione né realizzazione di edifici di qualsiasi natura per almeno 20 anni.» è così sostituito: « Tali trasformazioni sono finalizzate allo svolgimento dell'attività primaria in collina e montagna e consistono nel recupero di superfici in passato stabilmente utilizzate a fini agricoli, colonizzate dal bosco in epoca recente (dopo il 1985) e da destinare all'agricoltura non intensiva (vite, prati, pratopascoli, pascoli, erbai di piante officinali, frutteti non specializzati, coltivazioni biologiche, ecc.) fino ad un massimo di 20.000 mq contigui senza ulteriore cambio di destinazione né realizzazione di edifici di qualsiasi natura per almeno 20 anni. Tali trasformazioni sono possibili solo nelle aree indicate come "Trasformazione ordinaria a delimitazione areale" in tavola 14 "Carta delle trasformazioni". In tali aree sono altresì ammesse le trasformazioni del bosco conseguenti all'attuazione di interventi previsti dai Piani di gestione dei siti NATURA 2000 e gli interventi di trasformazione finalizzati alla conservazione della biodiversità previsti dai piani faunistico venatori. Nel caso in cui le trasformazioni di tipo areale siano esonerate totalmente o parzialmente dall'obbligo di interventi compensativi, sono subordinate all'impegno a non destinare a diversa finalità l'area trasformata per un periodo di 30 anni e l'impegno deve essere oggetto di registrazione e trascrizione sui registri dei beni immobiliari. Le trasformazioni non può essere concessa in boschi oggetto di miglioramento con fondi pubblici nei precedenti cinquanta anni.»

19) All'art. 22 "Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale", il secondo capoverso, che recita: « Nelle aree a destinazione selvicolturale naturalistica e protettiva, come definite dalla tavola 13, l'ammissibilità delle trasformazioni ordinarie a delimitazione areale dovrà essere opportunamente valutata nel rispetto degli obiettivi gestionali definiti dal PIF» è soppresso, in quanto, in base alle precedenti prescrizioni, le aree in cui sono permesse le trasformazioni ordinarie areali per scopi agricoli devono essere depurate dalle aree boscate a destinazione naturalistica o protettiva.

20) Dopo l'art. 22 aggiungere il seguente articolo 22 bis "Piste da sci e altre impianti e strutture per attività sportive all'aperto" «La realizzazione di piste da sci da discesa, di impianti destinati agli sport motociclisti, al ciclismo da freride e ogni altra nuova struttura ad elevato impatto ambientale e paesaggistico:

- è vietata nei "boschi non trasformabili";
- è ammessa nei "boschi trasformabili solo per trasformazioni speciali" ma per brevi tratti di collegamento non diversamente ubicabili.

La realizzazione di piste da sci da fondo, ippovie e di impianti a basso elevato impatto ambientale e paesaggistico è sempre ammessa, tranne nei "boschi non trasformabili", ove sono consentiti soli brevi tratti di collegamento non diversamente ubicabili.»

21) Dopo l'art. 22 aggiungere il seguente articolo 22 ter "Autorizzazione paesaggistica ed idrogeologica in aree con trasformazione di tipo areale" «Gli interventi di trasformazione del bosco finalizzate all'esercizio dell'attività agricola, realizzati nei "boschi soggetti a trasformazione ordinaria" nella tavola 14 "Carta delle trasformazioni", che rispettano tutte le seguenti condizioni:

- sono relativi a boschi di neoformazione (ossia a boschi creatisi spontaneamente su terreni ex agricoli dopo il 1985);
- non sono comprese in boschi con dissesti in base alla tavola 4 "Carta dei dissesti e delle infrastrutture";
- sono trasformate per la formazione di prati stabili o pascoli;
- non prevedono la realizzazione di opere civili né di impermeabilizzazione del suolo;
- sono esonerati dall'esecuzione di interventi compensativi ai sensi del precedente articolo 26;
- non si avvalgono della possibilità di successiva trasformazione urbanistica (l'impegno, per un periodo minimo di 30 anni, deve essere oggetto di registrazione e trascrizione sui registri dei beni immobiliari);

sono considerati "interventi di irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli" ai sensi dell'art. 44 comma 6 lettera b) della l.r. 31/2008 e pertanto esonerati dal rilascio dell'autorizzazione idrogeologica. Ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 42/2004 sono altresì esonerati dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, come disposto dal paragrafo 4.12 della d.g.r. 9/2727/2011 e dal paragrafo 1.4.a. della d.g.r. 8/675/2005 e s.m.i.»;

22) L'art. 23 "Interventi ammissibili nei boschi non trasformabili" è soppresso.

23) All'art. 24 "Interventi compensativi", dopo il secondo paragrafo, aggiungere il seguente testo: «Esemplificando, in caso di realizzazione e manutenzione straordinaria di viabilità agro-silvo-pastorale in un lariceto: si moltiplichino i due rapporti base rispettivamente 1:3 e 1:2; si ottiene il rapporto 1:6 che, essendo superiore al massimo previsto normativamente, è ricondotto al predetto rapporto di compensazione 1:4.», aggiungere inoltre il rapporto di compensazione 1:4 al post di "N.T.".

24) All'art. 24 "Interventi compensativi", l'intero terzo capoverso, che elenca gli interventi compensativi ammissibili, è così sostituito:

«Possono essere eseguiti, come interventi compensativi, esclusivamente i seguenti interventi:

- le migliorie e le cure colturali ai boschi previste dai piani d'assestamento;
- le migliorie e le cure colturali ai boschi previste dai "modelli selvicolturali" (eccezion fatta per i castagneti da frutto, che non sono ammissibili), preferibilmente su proprietà pubblica o di ONLUS;
- gli interventi di creazione e manutenzione, ordinaria o straordinaria, della viabilità forestale prevista dai PAF o dal piano della viabilità della Comunità Montana

(VASP);

- gli interventi di prevenzione e di sistemazione dei dissesti indicati nella tavola 4 "Carta dei dissesti e delle infrastrutture";
- i lavori di "pronto intervento" a seguito di calamità naturali;
- la ripulitura della vegetazione degli alvei dei corsi d'acqua principali e secondari al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque.

I predetti interventi sono eseguiti preferibilmente in "boschi non trasformabili" e in "boschi soggetti alle sole trasformazioni speciali", mentre non possono essere eseguiti nei "boschi a trasformabilità ordinaria a destinazione urbanistica" e nei "boschi assoggettati alla disciplina del Piano Cave Provinciale".»

25) All'art. 26 "Trasformazioni con obblighi di compensazione nulla", sostituire l'intero testo col seguente:

«Sono esonerati dall'obbligo di esecuzione di interventi compensativi le trasformazioni del bosco eseguite per i seguenti scopi:

- a) realizzazione o manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale prevista dai PAF o dal piano della viabilità della Comunità Montana (VASP) o indicate nella "carta delle infrastrutture di servizio" (Tavola 16) del presente PIF;
- b) prevenzione o sistemazione del dissesto idrogeologico, difesa attiva e passiva dalle valanghe, eseguite ove tecnicamente possibile con tecniche di ingegneria naturalistica;
- c) manutenzione e realizzazione di sentieri e itinerari di pubblica utilità rispettosi dei requisiti tecnici previsti dalla d.g.r. VII/14016/2003;
- d) opere di difesa contro gli incendi boschivi previste in piani e strumenti di gestione dedicati (piazzole di atterraggio elicotteri, vasche antincendio, acquedotti antincendio, viali tagliafuoco, ecc.) e rispettose delle prescrizioni tecniche dell'apposito piano regionale anti incendio boschivo;
- e) recupero di aree prative o pascolive finalizzate alla conservazione e miglioramento della biodiversità, del paesaggio e interventi di conservazione e miglioramento degli habitat della fauna selvatica, solo nei boschi trasformabili a delimitazione areale (tavola 14 "Carta delle trasformazioni") oppure se specificatamente e dettagliatamente previsti e ubicati da piani di assestamento forestale o da strumenti di pianificazione o gestione delle aree protette statali o regionali (comprese i siti natura 2000), o dai piani paesistici di cui all'art. 143 del d.lgs. 42/2004, o dal "Piano di miglioramento ambientale" previsto dall'art. 15 della l.r. 26/1993 (legge regionale sulla caccia), in tutti i casi purché approvati definitivamente;
- f) interventi di conservazione o ripristino di viste o percorsi panoramici, solo se specificatamente e dettagliatamente previsti e ubicati da piani di assestamento forestale o da strumenti di pianificazione o gestione delle aree protette statali o regionali (comprese i siti natura 2000), o dai piani paesistici di cui all'art. 143 del d.lgs. 42/2004, o dal "Piano di miglioramento ambientale" previsto dall'art. 15 della l.r. 26/1993 (legge regionale sulla caccia), in tutti i casi purché approvati definitivamente;

g) interventi di trasformazione a basso impatto ambientale, finalizzati al ripristino dell'agricoltura estensiva (es. prati, pratopascoli, pascoli, erbai di piante officinali, , coltivazioni biologiche...) o alla coltura di legnose agrarie specializzate (ad es. vite, frutteti non specializzati), ma solo nei boschi trasformabili a delimitazione areale (tavola 14 "Carta delle trasformazioni").

L'esonero per finalità agricole è comunque accordato a patto che gli interessati sottoscrivano l'impegno a non destinare a finalità diversa da quella agricola l'area trasformata per un periodo di trenta anni, trascrivendo tale vincolo di destinazione d'uso sui registri dei beni immobiliari.»

26) All'art. 27 "Determinazione dei costi di compensazione" evitare un'eccessiva esemplificazione numerica, in quanto il costo del soprassuolo è aggiornato ogni tre anni con decreto dirigenziale regionale; inoltre sostituire il richiamo alla "d.g.r. 3002/2006" con quello alla "d.g.r. 675/2005 e s.m.i.", essendo la d.g.r. 3002/2006 solo uno dei vari provvedimenti di modifica ed integrazione alla d.g.r. 675/2005.

27) All'art. 28 "Limite massimo di superficie boscata trasformabile per trasformazioni ordinarie a delimitazione areale nel periodo di validità del Piano", da rinominare 28 "Limite massimo di superficie boscata trasformabile per trasformazioni ordinarie nel periodo di validità del Piano", aggiungere il paragrafo c): «entità massima di superfici forestali trasformabili per finalità urbanistiche in aggiunta a quelle già perimetrate come "Aree a destinazione urbanistica" nella "Tavola 14 – Carta delle trasformazioni – Edizione novembre 2012": 10 ettari.»

28) nel capitolo 31, l'ultimo capoverso che recita: «In particolari casi, correttamente motivati (fini paesaggistici o previsti da strumenti di pianificazione) e previa autorizzazione della Comunità Montana, è possibile consentire l'impiego di specie diverse da quelle di cui all'allegato sopra citato» è soppresso, in quanto è compito del PIF definire un ventaglio di specie utilizzabili, da definire poi in sede esecutiva;

29) Dopo l'art. 32 è aggiunto il seguente articolo 32 bis "Attività selvicolturali finanziabili con fondi pubblici":

«1. Nel territorio assoggettato al presente PIF sono finanziabili con fondi pubblici solamente le seguenti attività selvicolturali:

- le migliorie e le attività selvicolturali previste dai piani d'assestamento;
- le migliorie e le cure colturali ai boschi esplicitamente indicate nel capitolo "Azioni a sostegno delle attività selvicolturali e della filiera bosco-legno" in osservanza delle indicazioni contenute nei "modelli selvicolturali";
- di recupero o miglioramento dei castagneti da frutto indicati nella tavola 11 "Carta del Governo e dello stadio evolutivo"
- gli interventi di creazione e manutenzione, ordinaria o straordinaria, della viabilità forestale prevista dai PAF o dal piano della viabilità della Comunità Montana (VASP) o indicate nella "carta delle infrastrutture di servizio" (Tavola 16) del

presente PIF;

- i lavori di "pronto intervento" a seguito di calamità naturali;
- la ripulitura della vegetazione degli alvei dei corsi d'acqua principali e secondari al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque
- di recupero forestale ed ecologico delle cave cessate, individuate nel catasto Regionale delle cave dismesse o abbandonate, di cui all'articolo 27 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14;
- di gestione ambientale, espressamente previsti dai piani dei siti natura 2000;
- di lotta o prevenzione degli incendi boschivi, compatibilmente coi piani AIB;
- di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), anche se non previsti dal presente piano di indirizzo forestale.

30) Prevedere un articolo di "linee guida" per la salvaguardia e la buona gestione delle fasce vegetazionali "fuori foresta" importanti per la tutela della rete ecologica e del paesaggio ai sensi della d.g.r. 2727/2011.

2. Nella aree boscate e nei nuovi sistemi verdi, l'ente forestale finanzia la realizzazione (o l'acquisto, ma solo se il beneficiario non fosse in grado di realizzarli direttamente) di cartellonistica, segnaletica, arredo in bosco, strutture per la fauna, legname per le sistemazioni idrauliche e per la viabilità solo se realizzati con legname non trattato chimicamente in autoclave e privo di altri impregnanti chimici di sintesi, preferibilmente in legno di robinia, castagno, querce, larice o altri legni di lunga durata all'aperto.

3. In deroga a quanto indicato al comma 1, non possono tuttavia essere finanziati:

- gli interventi di utilizzazione forestale;
- gli imboschimenti;
- gli impianti di arboricoltura da legno;
- gli interventi di miglioramento forestale in "boschi a trasformabilità ordinaria a destinazione urbanistica" e in "boschi assoggettati alla disciplina del Piano Cave Provinciale", fatta eccezione per gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), che sono finanziabili.

4. In occasione dei bandi di finanziamento pubblico, sono accordati punteggi tecnici di priorità (rispetto ad analoghi interventi in altri boschi) in base alle seguenti indicazioni:

- le conversioni degli acero frassineti e delle faggete nei boschi a destinazione funzionale produttiva;
- la realizzazione di nuova viabilità agro-silvo-pastorale e di ampliamento della stessa nei comuni di Bovegno, di Marcheno, Gardone Val Trompia e a seguire Bovezzo e Lodrino;
- i miglioramenti forestali a fini faunistici nei boschi con destinazione selvicolturale "naturalistica";
- gli interventi di ricostituzione boschiva nei boschi con destinazione



selvicolturale "produttiva", "paesaggistica" e "turistica";

- gli interventi di lotta fitosanitaria contro gli scolitidi, la processionaria del pino ed eventuali altri parassiti o patogeni da "lotta obbligatoria" in base alle indicazioni ministeriali.

5. I proventi delle sanzioni di cui all'art. 61 della l.r. 31/2008 sono usati in via prioritaria per le attività di formazione, informazione e assistenza tecnica sulle attività selvicolturali.»

C) nelle cartografie:

- 1) aggiornare tutte le cartografie sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto;

D) consegnare a Regione Lombardia, Struttura Foreste, dopo l'approvazione del PIF, una copia completa del piano in versione pdf, comprese le relative tavole sia in formato pdf che "shape file" per l'inserimento nel "Geoportale della Lombardia";

2. di stabilire che i limiti e le prescrizioni per il rilascio o il diniego delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per identificare la natura degli interventi compensativi contenuti nelle "Norme Tecniche di Attuazione" e nelle tavole relative, qualora più restrittive rispetto alla normativa regionale, sono da intendersi quali "Criteri provvisori locali" ai sensi del paragrafo 2.1, lettera e), della d.g.r. 675/2005 e s.m.i. e pertanto costituiscono norme provvisorie di salvaguardia vincolanti per i provvedimenti da emettere dal giorno successivo all'approvazione del presente decreto fino alla data di entrata in vigore del Piano di Indirizzo Forestale;

3. di stabilire che qualora al PIF in questione siano apportate modifiche sostanziali prima della definitiva approvazione, debba essere acquisito nuovo parere regionale;

4. di demandare alla Provincia di Brescia, in sede di approvazione del piano di indirizzo forestale, il compito di verificare il puntuale rispetto delle prescrizioni del presente decreto;

5. di trasmettere il presente decreto alla Comunità montana di Valle Trompia, alla Provincia di Brescia (settore Agricoltura, settore Territorio e settore Tutela Ambientale), a Ersaf e a Regione Lombardia – Unità Organizzativa "Parchi e rete natura 2020" e Struttura "Paesaggio".

6. di pubblicare il presente decreto sul sito internet di regione Lombardia.

Il Dirigente della Struttura Foreste  
Dott. Roberto Carovigno